

TI_GERICHTE 11.1996.15 vom 5. Januar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-01-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.15_d19960105

FR: TI_GERICHTE 11.1996.15 du 5 janvier 1996

IT: TI_GERICHTE 11.1996.15 del 5 gennaio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura per la concessione dell'assistenza giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove indispensabili per la valutazione del caso e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 156, n. 1). Presupposti indispensabili per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono da un lato la condizione di indigenza, e dall'altro la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).

E. 2

Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia. La condizione di indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, quali ad esempio la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II pag. 278; Rep. 1983, pag. 118). Il giudizio sull'esistenza dello stato di indigenza ai fini dell'assistenza giudiziaria deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179) oppure al momento della decisione sull'istanza (cfr. art. 152 OG, DTF 108 V 265 e segg.).

E. 3

novembre 1994 (doc. 10) e omologata dal Pretore il 5 gennaio 1996, di versare un contributo alimentare mensile per la figlia di fr. 600.–. b) Alla luce delle circostanze sopra esposte, si deve concludere che l'appellante non solo non disponeva di un'eccedenza sul proprio fabbisogno al momento della presentazione della domanda, ma che anzi era in una situazione deficitaria ancora al momento in cui il primo giudice ha statuito sulla sua domanda, nel gennaio 1996.

E. 4

Il requisito della probabilità di esito favorevole della causa non è contestato e il primo giudice l'ha implicitamente ammesso concedendo l'assistenza giudiziaria, seppur limitata

alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia. A ogni buon conto è utile rilevare che le perplessità del convenuto sull'affidamento della figlia alla madre, illustrate nella risposta 21 aprile 1994, erano in parte fondate, tanto che è stata necessaria un'approfondita istruttoria e una terapia specializzata della bambina prima di giungere a una soluzione soddisfacente nell'interesse di _____. L'appello deve dunque essere accolto, il convenuto avendo diritto a beneficiare dell'assistenza giudiziaria in misura totale per la procedura giudiziaria di prima sede.

E. 5

Gli oneri processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto tuttavia delle particolarità della fattispecie, in particolare della circostanza che la decisione impugnata è verosimilmente dovuta a una svista del primo giudice, come sembra doversi intuire dalla sua motivazione, si giustifica di prescindere dalla riscossione di spese e tasse di giustizia in questa sede. L'attrice, che ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello, non può d'altra parte essere considerata soccombente (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, n. 2) e non può essere tenuta al pagamento degli oneri processuali, tanto più che essa non si era opposta alla concessione dell'assistenza giudiziaria al marito in prima sede (cfr. verbale dell'udienza preliminare) e non è pertanto all'origine della decisione litigiosa (DTF 115 Ia 21 consid. 5, DTF 95 I 316 consid. 4; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 35 n. 19). L'appellante ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria anche in appello. Invitato il 29 gennaio 1996 dalla giudice delegata di questa Camera a completare e aggiornare la documentazione sulla sua situazione finanziaria, egli ha esibito i dati richiesti il 28 febbraio 1996. La verifica della sua situazione attuale permette di concludere che la concessione dell'assistenza giudiziaria si giustifica anche in questa sede. In particolare dalla scheda di salario del 23 febbraio 1996 si evince che lo stipendio dell'appellante è praticamente rimasto invariato e che i suoi costi di locazione e di cassa-malati sono stabili. Per il prestito a suo tempo contratto con la banca, per contro, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni il 20 dicembre 1995 e la relativa esecuzione è in corso, ciò che lascia supporre un probabile pignoramento dallo stipendio. Vista l'esistenza sia del requisito dell'indigenza che della probabilità di esito favorevole, confermata dall'accoglimento dell'appello, l'istanza del convenuto deve essere accolta. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e il dispositivo della sentenza impugnata viene così riformato: 4. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da _____ in data 21 aprile 1994 è accolta. § Di conseguenza _____ è dispensato della tassa di giustizia e delle spese ed è ammesso al gratuito patrocinio dell'avv. _____, _____. II. L'istanza del 25 gennaio 1996 è accolta e _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello, con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. III. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili. IV. Intimazione a: - avv. _____, _____, - avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario